



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

CORTE DEI CONTI

10.12.04 003198

UFF. CONTR. INFRASTR.

VISTE TERRITORIO

REG. DELLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 1 Fog. 1
IL CONSIGLIERE
18 GEN 2005

VISTE TERRITORIO dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 17 che detta la disciplina delle attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo all'area industriale di Manfredonia come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia del 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente;

CONSIDERATO che nell'area dell'impianto ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione oggi Syndial S.p.A. sono presenti sottoaree con terreni contaminati da inquinanti diversi nonché discariche di varie tipologie di rifiuti industriali;

CONSIDERATO che la marcata differenziazione di contaminazione delle sottoaree comporta tipologie di intervento e tecnologie di bonifica diversificate;

CONSIDERATO che la bonifica dei terreni presenti nelle sottoaree isole 15 e 16, contaminate da caprolattame, dell'area ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione oggi Syndial S.p.A., è oggetto di separata decretazione;

CONSIDERATO che anche la bonifica della falda sottostante l'area dell'impianto ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione, oggi Syndial S.p.A., è oggetto di separata decretazione;

CONSIDERATO che Syndial S.p.A. sta procedendo allo svuotamento delle discariche site in isola 5 e 16, come intervento di messa in sicurezza d'emergenza, attesa l'assenza nelle stesse di ogni forma di presidio di sicurezza ambientale;

CONSIDERATO che per le discariche oggetto del presente decreto: F e 4 site in isola 12, 2 ovest - E lotti 1, 2 e 3 (moduli A - I ed L - M) site in isola 14, D site in isola 17, non ricorrono le condizioni per un intervento di messa in sicurezza d'emergenza data la presenza di barriere ambientali che di fatto riducono il rischio della diffusione della contaminazione;

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2002 Syndial S.p.A. con nota prot. AMSI/SIDI/266/FA/pf ha trasmesso il Progetto preliminare di bonifica per le discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17 e che in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi istruttorie del 11 febbraio e del 25 luglio 2003 la medesima Azienda ha trasmesso con note prot. DIR/644 RC/ML del 12 agosto 2003 e prot. INDU/RISI/219/FA/pf, Syndial S.p.A. del 15 settembre 2003 integrazioni al Progetto preliminare presentato;

CONSIDERATO che il Progetto preliminare di bonifica per le discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17 e le relative integrazioni sono state considerate approvabili dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23 settembre 2003;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 23 ottobre 2003, convocata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

4

ha deliberato di approvare il suddetto Progetto preliminare di bonifica per le discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17, e le relative integrazioni;

CONSIDERATO che nel corso della già citata Conferenza di Servizi istruttoria del 23 settembre 2003 Syndial S.p.A. ha anche illustrato i contenuti del Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17, trasmesso in data 19 settembre 2003 con nota prot. DIR/736 RC/ML, sottolineando che lo stesso era stato redatto tenendo conto delle prescrizioni formulate in sede di progetto preliminare dalla Direzione del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

CONSIDERATO che la Conferenza istruttoria del 23 settembre 2003, tenuto conto dell'urgenza di concludere l'iter istruttorio del progetto in quanto la Commissione europea ha inoltrato ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea contro la Repubblica italiana sulla problematica in questione, preso atto di quanto esposto da Syndial S.p.A., ha ritenuto che fosse opportuno dare mandato alla Direzione del Servizio RIBO per la verifica puntuale dell'ottemperanza delle citate prescrizioni.

CONSIDERATO che l'esame della Direzione RIBO ha evidenziato un non puntuale adempimento delle prescrizioni e che pertanto la medesima Direzione ha richiesto una documentazione integrativa alla Syndial S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 16 ottobre 2003 Syndial S.p.A., con nota prot. DIR/821 RC/mrb, ha trasmesso alla Direzione RiBo del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio una prima versione di Addendum del Progetto definitivo di bonifica delle discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17, volta a completare l'adempimento delle prescrizioni;

CONSIDERATO che in data 25 novembre 2003 Syndial S.p.A. ha trasmesso con nota prot. INDU/RISI/400/FA/pf una nuova versione dell'Addendum al Progetto definitivo di bonifica per le discariche contenute nelle isole 12, 14 e 17, trasmesso il 16 ottobre 2003 con nota prot. DIR/821 RC/mrb, che sostituisce lo stesso, aggiornata sulla base delle osservazioni formulate sulla prima versione nel corso di incontri istruttori dalla Direzione del Servizio RIBO;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 4 dicembre 2003 ha deliberato di ritenere approvabile il Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17, trasmesso in data 19 settembre 2003 con nota prot. DIR/736 RC/ML, e suoi Addendum, trasmessi da Syndial S.p.A. rispettivamente con nota prot. DIR/736 RC/ML del 19/09/03 e con nota prot. INDU/RISI/400/FA/pf del 25/11/03, a condizione che in fase di attuazione dello stesso siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la correttezza dei codice CER individuati dovrà essere verificata durante la fase di caratterizzazione del rifiuto, preliminare alla rimozione. In particolare si dovrà far riferimento anche alla caratterizzazione merceologica, differenziando i terreni veri e propri da i fanghi Accelator e da altri materiali

che, pur non presentando concentrazioni di singoli inquinanti superiori ai limiti del D.M. 471/99 per i suoli, sono identificabili come rifiuto secondo la citata codifica, e come tali devono essere gestiti;

2. i criteri di conformità del terreno ai fini del riutilizzo dovranno essere accertati prima del riutilizzo stesso mediante campionamento ed analisi dai cumuli di terreno "presunto pulito" stoccati nell'apposita area. Il terreno dovrà essere diviso in cumuli da 500 m³, ognuno dei quali chiaramente identificabile. Per ogni cumulo dovrà essere accertata la conformità al riutilizzo mediante il prelievo di un campione composito; Le attività di campionamento dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo anche al fine di permetterne la validazione;
3. le attività di collaudo del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo;
4. durante le operazioni di svuotamento di ogni discarica dovrà essere previsto il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte e a valle rispetto alle linee di flusso, al fine di adottare le misure correttive delle modalità d'esecuzione che dovessero risultare necessarie;
5. si dovrà prevedere un sistema di aggettamento delle acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti nelle fasi di scavo, che dovranno essere gestite come le acque provenienti dalle aree di stoccaggio, nel rispetto della normativa di settore;
6. al termine delle attività di bonifica, le aree di stoccaggio dovranno essere demolite, i materiali di risulta gestiti secondo la normativa di settore e andrà effettuata la verifica del terreno sottostante secondo il medesimo protocollo utilizzato per la verifica del fondo scavo, concordando le attività con l'Autorità di controllo;
7. ai fini del Decreto è necessario acquisire una valutazione degli Enti di controllo locale che le aree di stoccaggio e l'impianto di infustaggio abbiano le dovute garanzie di tutela delle diverse matrici ambientali (suolo, atmosfera, acqua) per tutte le tipologie di rifiuti indicati nell'addendum;
8. il tempo previsto dal cronoprogramma allegato (un trimestre), tra l'emanazione del decreto e l'inizio delle attività, deve essere ridotto;
9. in sede di progetto esecutivo dovrà essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente.

VISTA la nota prot. DIR/1009 RC/ML "Richiesta di documenti" acquisita al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il n. 12765/RIBO/B del 24 dicembre 2003, con la quale Syndial S.p.A. trasmette:

- la planimetria generale di Stabilimento ex EniChem ora Syndial S.p.A.,
- l'estratto planimetrico di Isola 12 - particella 1016 e 1174 (discariche F e 4),

- l'estratto planimetrico di Isola 14 – particella 1060 (discariche 2 ovest - E lotti 1, 2 e 3 moduli A – I ed L – M),
- l'estratto planimetrico di Isola 17 – particella 1209 (discarica D);
- l'estratto planimetrico di Isola 20 – particella 1080 (sito di stoccaggio);

VISTA la nota prot. 7440 del 20 febbraio 2004, acquisita al protocollo della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il n. 2972/QdV/DI del 3 marzo 2004, con la quale la Provincia di Foggia, in risposta a quanto indicata nella prescrizione n. 7 formulata sul progetto definitivo circa l'adeguatezza delle aree di stoccaggio e degli impianti di infustaggio, si riserva di adottare le dovute ed opportune determinazioni in sede di esecuzione dei lavori di bonifica, assicurando un'attenta verifica delle operazioni di stoccaggio per la caratterizzazione e codifica dei rifiuti;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17 del sito Syndial S.p.A., trasmesso in data 19 settembre 2003 con nota prot. DIR/736 RC/ML, e suoi Addendum, trasmessi da Syndial S.p.A. rispettivamente con nota prot. DIR/736 RC/ML del 19/09/03 e con nota prot. INDU/RISI/400/FA/pf del 25/11/03, a condizione che siano rispettate le suddette prescrizioni;

ACQUISITA l'intesa della Regione Puglia con nota prot. 01/0008477/GAB del 3 maggio 2004;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17 del sito Syndial di Macchia S. Angelo (FG) costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Progetto definitivo di bonifica delle discariche interne alle isole 12, 14 e 17 del sito Syndial di Macchia S. Angelo (FG), trasmesso da Syndial S.p.A. in data 19 settembre 2003 con nota prot. DIR/736 RC/ML ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 9233/RIBO/B del 22/09/03, e costituito da n. 5 elaborati;
- primo Addendum, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. DIR/736 RC/ML del 19/09/03 ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 10213/RIBO/B del 16/10/03,
- secondo Addendum trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. INDU/RISI/400/FA/pf del 25/11/03 ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 11719/RIBO/B del 25/11/03.

a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

A

- la correttezza dei codice CER individuati dovrà essere verificata durante la fase di caratterizzazione del rifiuto, preliminare alla rimozione. In particolare si dovrà far riferimento anche alla caratterizzazione merceologica, differenziando i terreni veri e propri da i fanghi Accelator e da altri materiali che, pur non presentando concentrazioni di singoli inquinanti superiori ai limiti del D.M. 471/99 per i suoli, sono identificabili come rifiuto secondo la citata codifica, e come tali devono essere gestiti;
 - i criteri di conformità del terreno ai fini del riutilizzo dovranno essere accertati prima del riutilizzo stesso mediante campionamento ed analisi dai cumuli di terreno "presunto pulito" stoccati nell'apposita area . Il terreno dovrà essere diviso in cumuli da 500 m³, ognuno dei quali chiaramente identificabile. Per ogni cumulo dovrà essere accertata la conformità al riutilizzo mediante il prelievo di un campione composito; Le attività di campionamento dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo anche al fine di permetterne la validazione;
 - le attività di collaudo del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con l'Autorità di controllo;
 - durante le operazioni di svuotamento di ogni discarica dovrà essere previsto il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte e a valle rispetto alle linee di flusso, al fine di adottare le misure correttive delle modalità d'esecuzione che dovessero risultare necessarie;
 - si dovrà prevedere un sistema di aggettamento delle acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti nelle fasi di scavo, che dovranno essere gestite come le acque provenienti dalle aree di stoccaggio, nel rispetto della normativa di settore;
 - al termine delle attività di bonifica, le aree di stoccaggio dovranno essere demolite, i materiali di risulta gestiti secondo la normativa di settore e andrà effettuata la verifica del terreno sottostante secondo il medesimo protocollo utilizzato per la verifica del fondo scavo, concordando le attività con l'Autorità di controllo;
 - il tempo previsto dal cronoprogramma allegato (un trimestre), tra l'emanazione del decreto e l'inizio delle attività, deve essere ridotto;
 - in sede di progetto esecutivo dovrà essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente.
2. Il progetto definitivo di bonifica e i relativi Addendum di cui al precedente comma 1 saranno conservati presso l'archivio della Direzione Qualità per la Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 3. E' autorizzata la realizzazione dell'intervento indicato nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
 4. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1

è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia di Foggia ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471.

5. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o terreni contaminati con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite ammissibili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta dalla Syndial S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. 471/99.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della ditta Syndial S.p.A. a favore della Regione Puglia, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 73.000.000,00.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO u. 805
Addi, 3/12/04

IL DIRETTORE



